

Comune di Sarroch

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 88

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. ACCADEMIA PUGILISTICA SARROCH PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PUGILATO "CAMPIONATO REGIONALE ELITE 2016"

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di Novembre alle ore 19:35 nella Casa Comunale.

Si è riunita la Giunta Comunale nella persona dell'Avv. Salvatore Mattana - Sindaco -
Presidente e dei Sigg. Assessori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1 <i>GUISO EFISIO ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <i>MELIS MANUELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <i>SALIS MASSIMILIANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <i>SPANO MANUELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <i>CASCHILI ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Lucia Tegas

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che fra i compiti istituzionali del Comune, nell'interesse della collettività e sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rientra la promozione di attività sportive, educative, culturali e di promozione sociale attraverso la contribuzione a soggetti terzi, quali associazioni, in grado di proporre iniziative valide e d'interesse collettivo;

VISTA la richiesta presentata dall'ASD Accademia Pugilistica Sarroch prot. 9040 del 28.10.2016 con la quale si richiede la concessione di un contributo straordinario per l'organizzazione della manifestazione di pugilato " Campionato regionale elite 2016".

VISTO il vigente Regolamento concernente "Criteri per l'erogazione di contributi per la promozione dello Sport" approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 07.09.2015 e in particolare l'art 11 il quale prevede che nella scelta di partecipazione finanziaria alle quali aderire e nel determinare l'entità dei contributi, la Giunta comunale valuta i contenuti dell'iniziativa proposta in relazione alla ricaduta della stessa in termini di utilità per il Comune nel suo complesso e per lo sport in particolare;

VISTA la relazione presentata dall'ASD Accademia Pugilistica Sarroch nella quale si evidenzia che:

- l'iniziativa " Campionato regionale elite 2016" assume una notevole rilevanza dal punto di vista sportivo perché si tratta di una manifestazione che permetterà agli atleti vincitori di qualificarsi ai campionati italiani che si svolgeranno a Bergamo dal 5 all'11 dicembre 2016
- l'iniziativa prevede la programmazione di incontri di campionato suddivisi in 2 giornate venerdì 11 novembre semifinali e sabato 12 novembre finali, al quale parteciperanno atleti allenati dall'ASD Accademia Pugilistica Sarroch e atleti provenienti da altri sodalizi sportivi regionali;

VALUTATO che:

- è obiettivo dell'Amministrazione comunale sostenere e incoraggiare lo sviluppo delle attività sportive come componente di un sistema educativo e sociale, attraverso la trasmissione di valori etici quali la partecipazione, l'aggregazione, la tolleranza;
- la promozione dell'attività sportiva, con l'obiettivo di favorire il benessere fisico e mentale, e quindi di migliorare anche la qualità della vita, sia meritevole di sostegno;

RICHIAMATA la normativa contenuta nell'art 6, comma 9 del D. L 78 convertito nella L. 122/2010 con la quale si vieta, con decorrenza dall'anno 2011, alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare spese di sponsorizzazioni;

RILEVATO che dalla data di entrata in vigore della norma succitata sono sorti numerosi problemi interpretativi circa la definizione delle così dette "spese per sponsorizzazione";

CONSIDERATO che le pronunzie giurisprudenziali espresse in merito da varie sezioni regionali della Corte dei Conti, (Sezione Regionale di controllo per la Lombardia e conformi pareri delle Sezioni Abruzzo, Liguria e Puglia) affermano che il contratto di sponsorizzazione è caratterizzato essenzialmente dalla finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, l'erogazione finanziaria avviene con corrispettivo, a fronte di un'utilità costituita

appunto dal beneficio d'immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa o attività di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

VISTO il D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135 (Spending Review) art. 4, comma 6 (*A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi all'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse (.....) le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 delle L. n. 289/2002*);

CONSIDERATO del resto che, in merito al divieto generale di ricevere contributi pubblici per associazioni che forniscono servizi, anche a titolo gratuito alla Pubblica Amministrazione sancito dal suddetto articolo 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, la Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, con parere n. 89 del 14/03/2013, si è espressa nel senso che *"le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge...Il divieto di erogazioni di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione pubblica quale beneficiaria diretta: risulta invece esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione"*);

DATO atto che l'art. 12 del succitato Regolamento dispone la concessione di contributi straordinari alle A.S.D. per l'organizzazione di manifestazioni sportive nella misura massima del 90% delle spese preventivate al netto delle entrate;

VISTO il prospetto delle spese previste, allegato alla richiesta di contributo, ammontante complessivamente a €. 2550,00;

RITENUTO opportuno, sulla base della disponibilità prevista al cap. 10610012 di spesa dell'esercizio in corso concedere un contributo straordinario pari a €.2000,00;

VISTA:

-la deliberazione C.c. n. 28 del 27.07.2016 di approvazione del documento unico di programmazione;

-la deliberazione C.c. n. 29 del 27.07.2016 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018; -la deliberazione G.C. n. 53 del 08.08.2016 di approvazione del PEG 2016;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa.

- 1) Di concedere all'A.S.D. Accademia pugilistica con sede in Sarroch via Lamarmora 66, un contributo economico straordinario pari a €.2000,00 a parziale copertura delle spese per la realizzazione della manifestazione di pugilato " Campionato regionale elite 2016" che si terrà a Sarroch nelle giornate del 10 e 11 novembre 2016.
- 2) Di far gravare la spesa di €. 2000,00 al cap. 10610012 dell'esercizio in corso.
- 3) Di dare atto che la somma complessiva di €.2000,00 sarà impegnata con successivo atto del Responsabile del settore Politiche Giovanili e Sport e il contributo sarà erogato a conclusione della manifestazione previa presentazione della relazione descrittiva dell'attività svolta, nonché relazione finanziaria delle spese sostenute e delle entrate conseguite (bilancio consuntivo) accompagnata dalle pezze giustificative relative agli esborsi sostenuti.
- 4) Di dare atto che l'attività prevista dalla predetta richiesta rientra tra le finalità proprie esercitate secondo i principi di sussidiarietà orizzontale.
- 5) Di dare atto che lo svolgimento della manifestazione è subordinato al rilascio di tutti i permessi e tutte le autorizzazioni previste e rilasciate dai Settori competenti e da altri Enti interessati.

Con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del d.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Salvatore Mattana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Tegas

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

Parere di regolarità contabile

Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Lucia Tegas

10/11/2016

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Angela Cois

07/11/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 18/11/2016 per rimanervi giorni 15 consecutivi a norma dell'art.124 del T.U.E.L. e contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Tegas

Per copia conforme all' originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to